

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

DELIBERA N. — 059

DEL _____

OGGETTO: Risoluzione del contratto di appalto rep. n. 181/2011 del 20/12/2011, registrato a Crotona alla Serie 1 n. 329 del 22/12/2011.
C.I.G. 0602438B8D - Codice C.U.P. E15F10000120001.

Struttura proponente: U.O. Ingegneria Clinica

Data di presentazione della proposta: ____/____/____

In data 21 DIC. 2018, nella Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, in via Mario Nicoletta - Centro Direzionale "Il Granaio", il Direttore Generale f.f., Dr. Giuseppe Fico, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi, Dr. Francesco Saverio Loria, su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché sulla base dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dallo stesso;

PREMESSO

CHE con determina n. 71/S.P.P.-Ing. Clinica del 26/10/2011 questa Amministrazione ha approvato i verbali di aggiudicazione della gara a procedura aperta "per *l'affidamento degli interventi di efficientamento energetico degli edifici e delle utenze energetiche e degli interventi sulle reti di distribuzione del calore e cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio di Crotona*" - appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. c), del d. lgs n. 163/06 e ss.mm. e ii. - all'A.T.I. ALFA IMPIANTI s.n.c. (Capogruppo)- EDILGENERALI S.r.l.(Mandante)-T.E.I. S.r.l.(Mandante)- IERIMONTI GROUP s.a.s. (Mandante), per l'importo di € 4.354.435,00 + IVA;

CHE in data 20/12/2011 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n.ro 181/2011 debitamente registrato a Crotona il 22/12/2011 al n.ro 329 serie 1, tra l'ASP di Crotona e la suddetta A.T.I., trasformatasi, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 207/2010, in Società Consortile a Responsabilità Limitata, denominata "I.T.E.A. società consortile a r.l.", con sede legale in Via Baden Powell snc - 73044 Galatone Galatone (LE) - Partita IVA 04439990757;

CHE, in data 30/03/2012, il Direttore dei Lavori, Ing. Nicola Buoncristiano, nominato con determina n.ro 002/S.P.P.-Ing. Clinica del 01/03/2012, ha consegnato i lavori all'Operatore Economico Ditta I.T.E.A. S.c.a.r.l., come da relativo verbale agli atti d'ufficio;

CHE i tempi contrattuali di realizzazione dei lavori consistevano in 175 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna, compreso quelli ad andamento stagionale sfavorevole (data prevista di ultimazione lavori: 21/09/2012);

CHE, in fase di esecuzione, veniva approvata, con determina n. 101/S.P.P.-Ing. Clinica del 23/08/2013, una perizia di variante e suppletiva, in recepimento della proposta prot. n.ro 02 del 22/02/2013, a firma del Direttore dei Lavori, agli atti d'ufficio, per la somma di € 244.059,95 oltre I.V.A., per cui l'ammontare dei lavori veniva elevato ad € 4.598.494,95 al netto di I.V.A.;

CHE, con Determina n° 23/S.P.P.-Ing. Clinica del 07/03/2014, il RUP affidava a I.T.E.A. Scarl, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 ulteriori lavorazioni, come da proposta prot. n. 39499 del 10/12/2013 a firma del Direttore dei Lavori, agli atti d'ufficio, per l'importo di € 449.882,25 + I.V.A. consistenti in:

- realizzazione del cappotto termico e sostituzione delle finestre sulla facciata del Servizio di Anatomia Patologica e Medicina Nucleare;
- realizzazione del cappotto termico e sostituzione delle finestre su parte della facciata del Servizio Immunotrasfusionale;
- rifacimento della facciata vetrata del Reparto di Neonatologia;
- realizzazione del cappotto termico e sostituzione delle finestre sulla facciata di ingresso del vecchio Pronto Soccorso;
- intonacatura delle facciate dei vani impianti elevatori emergenti dai terrazzi;

CHE, con riferimento ai lavori aggiuntivi sopra elencati, con nota prot. n. 10 del 24/03/2014, il Direttore dei Lavori comunicava all'esecutore I.T.E.A. S.c.a.r.l. la sospensione dei lavori con effetto immediato, a causa del venir meno della copertura finanziaria nell'ambito del PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013, come da comunicazione prot. n. 0003414/SEC del 17/03/2014 da parte del Ministero dell'Ambiente, agli atti di ufficio;

CHE, ritenendo illegittima la sospensione disposta dal direttore dei lavori, la I.T.E.A. S.c.a.r.l., con nota del 26/03/2014, acquisita agli atti dell'ASP di Crotone con protocollo in entrata n.ro 19930 del 31/03/2014, apponeva le proprie riserve in merito, preannunciando puntuale contestazione rispetto ai presupposti ed alla natura della disposta sospensione;

CHE, con nota del 07/04/2014, acquisita agli atti dell'ASP di Crotone, con protocollo in entrata n.ro 21220 del 07/04/2014, la I.T.E.A. S.c.a.r.l. esplicitava e quantificava le riserve apposte;

CHE per superare qualsivoglia incomprensione e per definire la pendenza giudiziaria avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n.ro 109/2015, emesso dal Tribunale di Crotone, su richiesta della I.T.E.A. s.c.a.r.l., contro l'A.S.P., ed evitare una sicura opposizione, le Parti transigevano la controversia ai patti e condizioni stabiliti nell'ATTO di INTENTI sottoscritto, in data 06/07/2015, in esecuzione alla delibera n.ro 84 del 03/07/2015;

CHE al predetto atto, come da punto 3) dell'atto medesimo, veniva allegato il verbale di collaudo tecnico amministrativo del 06/07/2015 provvisorio e parziale rispetto agli obiettivi del Programma Operativo Interregionale (POI) FESR 2007-2013, relativo ai lavori del contratto originario ed alla perizia di variante n.1: trattasi di COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ex art. 141 D.lgs. 163/2006 e art. 216 DPR 207/2010;

ATTESO CHE:

- il **punto 8)** dell'atto d'intenti prevede: *"con la sottoscrizione della presente scrittura le parti si danno atto che vengono a cessare le ragioni della sospensione dei lavori disposta con verbale del 24/03/2014. Pertanto, ricevuto il pagamento della somma di € 230.118,75 (oltre i.v.a. come per legge) di cui al punto 5) della presente scrittura, successivamente la I.T.E.A. Società Consortile a.r.l. provvederà a riprendere i lavori al primo ordine di servizio impartito dalla D.L., completandoli come da contratto ed atti aggiuntivi, il tutto secondo il cronoprogramma che, debitamente sottoscritto dalle parti, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e comunque entro e non oltre il 30/11/2015";*
- alla **pagina 10** del verbale di collaudo del 06/07/2015 è previsto che: *"Considerato che sono in itinere le pratiche relative all'attivazione della fornitura per la cabina precedentemente richiamata, è stato possibile effettuare una prova della macchina solo a vuoto, in maniera tale da verificarne la funzionalità a freddo. Per tale aspetto si demanda la verifica della piena funzionalità dell'impianto all'attivazione della fornitura del gas";*

CONSIDERATO CHE in data 01/12/2015, la I.T.E.A. s.c.a.r.l. ha comunicato la FINE dei LAVORI previsti nella Perizia suppletiva n. 2 del 15/11/2013, lo smobilizzo del cantiere e sollecitato l'emissione del SAL n. 12, senza fornire al R.U.P. la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, prevista all'art. 217 del DPR 207/2010, da trasmettere all'Organo di Collaudo ai fini dell'espletamento della procedura per il COLLAUDO FINALE dell'opera nel suo complesso;

CHE dal canto suo l'ASP di Crotone, in adempimento ai propri obblighi contrattuali, ha liquidato alla I.T.E.A. S.c.a.r.l. complessivamente **€ 5.023.126,20 + IVA**, come da QUADRO ECONOMICO complessivo sommario di seguito riportato:

Lavori - Progettazione - Oneri Sicurezza	Importo - IVA esclusa
Lavori (contratto originario + 1 ^a perizia + 2 ^a perizia)	€ 4.763.088,79
progettazione	€ 178.002,00
oneri sicurezza	€ 107.286,41
totale	€ 5.048.377,20

CHE, con riferimento al QUADRO ECONOMICO di cui sopra, il R.U.P. ha trattenuto la somma di **€ 25.251,00** e non ha proceduto allo svincolo delle garanzie fidejussorie di seguito elencate;

- Polizza fidejussoria n. G162/00A0292035, rilasciata il 19/12/2011 dall'Agenzia G162 di Groupama Assicurazioni di Lecce;
- Polizza fidejussoria n. G162/00A0369838, rilasciata il 26/04/2013 dall'Agenzia G162 di Groupama Assicurazioni di Lecce;
- Polizza fidejussoria n. G162/00A0405922, rilasciata il 03/12/2013 dall'Agenzia G162 di Groupama Assicurazioni di Lecce.

in previsione dell'applicazione delle penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il non completamento dell'opera ed il mancato COLLAUDO dell'impianto di trigenerazione, per cause NON imputabili alla Committenza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e dal capitolato speciale d'appalto;

ATTESO CHE l'art. 36 del contratto "*Custodia del cantiere*" recita testualmente: *"E' a carico e a cura dell'Esecutore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stessa Stazione Appaltante"*;

CHE l'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto "*Oneri ed obblighi dell'appaltatore*" recita testualmente:

"l'Appaltatore, oltre agli oneri previsti dal Contratto, di cui al Capitolato Generale (DM 145/00) e fatti salvi gli ulteriori obblighi riportati nel presente Capitolato, è tenuto al rispetto degli adempimenti di seguito indicati e ne deve garantire l'attuazione anche da parte degli altri soggetti esecutori dei lavori:

Nel corso dei lavori:

- (comma 11) *Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.*
- (comma 23) *Le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli.*

Ad ultimazione dei lavori, compete l'obbligo, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

- (comma 1) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità, rilasciate ai sensi delle norme vigenti, degli impianti eseguiti;
- (comma 2) La consegna degli elaborati grafici e descrittivi delle opere eseguite;
- (comma 3) La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.

CONSIDERATO CHE il Direttore Generale dell'ASP, sulla base del parere dell'Avv. Salvatore Iannotta, con Raccomandata A.R. prot. n.ro 0050643 del 07/11/2018, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, trasmetteva alla I.T.E.A. S.c.a.r.l. un atto stragiudiziale con il quale diffidava detto Esecutore, entro e non oltre **quindici giorni** dalla ricezione, a:

a) *fornire tutta la documentazione richiesta;*

b) *consegnare l'impianto di trigenerazione completo ed efficiente in ogni parte ed accessorio, pronto per essere collaudato e messo in funzione;*

Specificando quanto di seguito riportato:

- *"In mancanza sarà richiesto l'ammontare necessario per il completamento dei lavori alla compagnia assicuratrice (Groupama Assicurazioni) che ha rilasciato le polizze fideiussorie. In caso di ritardi o di mancata riscossione, le opere saranno completate a cura dell'A.S.P. di Crotone, con proprie risorse sia economiche che tecniche per il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto di trigenerazione, imputandone i costi alla Ditta I.T.E.A. S.c.a.r.l.*
- *Alla stessa saranno imputati i danni dovuti al ritardato avvio dell'impianto di trigenerazione ed ogni altro ulteriore danno, ivi compreso quello per la revoca del finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Ambiente relativo all'intera spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori.*
- *In caso di richiesta di restituzione dell'intero finanziamento, la somma sarà addebitata alla I.T.E.A. S.c.a.r.l., unica responsabile per la perdita del finanziamento";*

CHE, con lettera del 15/11/2018, acquisita agli atti dell'ASP di Crotone con prot. in entrata n.ro 0052073 del 16/11/2018, la I.T.E.A. S.c.a.r.l. ha esposto le proprie controdeduzioni a quanto contestatogli dalla Committenza;

CHE, con lettera prot. n. 0056296 del 13/12/2018, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, trasmessa dall'indirizzo ingegneriaclinica@pec.asp.crotone.it agli indirizzi iteascarl@legalmail.it e alfaimpanti.snc@legalmail.it, e consegnata in pari data il R.U.P.:

- ACQUISITE e VALUTATE NEGATIVAMENTE le controdeduzioni inviate dall'Esecutore I.T.E.A. s.c.a.r.l, con lettera del 15/11/2018, acquisita in atti con prot. in entrata 0052073 del 16/11/2018;
- PRESO ATTO del permanere degli inadempimenti contestati all'Esecutore con Atto Stragiudiziale di Diffida Prot. n. 0050643 del 07/11/2018;
- PRESO, ALTRESÌ, ATTO che alla data odierna l'Esecutore non si è conformato alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.

invitava e diffidava la I.T.E.A. Società Consortile a.r.l. a:

- *"voler rimuovere immediatamente i vizi e le difformità dei lavori eseguiti;*
- *a fornire la documentazione tecnica per il completamento delle pratiche necessarie al collaudo ed alla messa in esercizio dell'impianto, che sia leggibile, coerente e ripercorribile, completa ed adeguata allo scopo";*

significando che decorsi infruttuosi giorni 5 (cinque), naturali e consecutivi, dal ricevimento della lettera sopra richiamata si procederà senza ulteriore indugio all'applicazione della penale nella misura massima stabilita all'art. 10 del Contratto ed all'avvio degli atti per la risoluzione del contratto per cause addebitabili a responsabilità esclusiva alla I.T.E.A. medesima,

- *"fatto salvo la richiesta di maggior danno e la facoltà di denunciare l'accaduto alle Autorità Giudiziarie competenti in materia, nonché di segnalare all'ANAC notizie utili per l'esclusione della Ditta I.T.E.A. dalle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per "GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI" ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii."*

PRESO ATTO CHE alla data odierna sono decorsi infruttuosi i 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento da parte dell'Esecutore I.T.E.A. S.c.ar.l., della lettera prot. n. 0056296 del 13/12/2018 a firma del R.U.P. ed i 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera prot. n.ro 0050643 del 07/11/2018 a firma del Direttore dell'ASP di Crotone;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere senza ulteriore indugio all'applicazione della penale nella misura massima stabilita all'art. 10 del Contratto ed alla risoluzione del contratto di appalto Rep. n. 181/2011 del 20/12/2011, registrato a Crotone alla Serie 1 n. 329 del 22/12/2011 per cause addebitabili a responsabilità esclusiva alla I.T.E.A. Società Consortile a.r.l.;

VISTI il D.lgs. n. 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. e il relativo Regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010;

PROPONE

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

- PRENDERE ATTO CHE alla data odierna sono decorsi infruttuosi i 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento da parte dell'Esecutore I.T.E.A. S.c.ar.l. della lettera prot. n. 0056296 del 13/12/2018, a firma del R.U.P., ed i 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera prot. n.ro 0050643 del 07/11/2018, a firma del Direttore dell'ASP di Crotone;
- PROCEDERE all'applicazione della penale nella misura massima stabilita all'art. 10 del contratto ed alla risoluzione del contratto di appalto Rep. n. 181/2011 del 20/12/2011, registrato a Crotone al n.ro 329 del 22/12/2011 della serie 1 tra l'ASP di Crotone e la Ditta I.T.E.A. Società consortile a.r.l, con sede legale Via Baden Powell snc - 73044 Galatone (LE) - Partita IVA 04439990757, costituita da ALFA IMPIANTI s.n.c.(Capogruppo)/EDILGENERALI S.r.l.(Mandante)/T.E.I. S.r.l.(Mandante)/IERIMONTI GROUP s.a.s. (Mandante), per cause addebitabili a responsabilità esclusiva alla I.T.E.A. S.c.a.r.l. medesima;
- DARE MANDATO agli Uffici preposti di procedere per tutti gli atti conseguenti;
- TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto:
 - all'U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale;
 - all'Ufficio Affari Generali
 - all'Ufficio Legale;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Cutrì

Il Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi
Dr. Francesco Saverio Loria



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente;

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe FICO

Il Direttore Sanitario
Dott. Agostino TALERICO

Il Direttore Generale F.F.
Dott. Giuseppe FICO

=====

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 21 DIC. 2018 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 163 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì _____

Il Responsabile del Procedimento

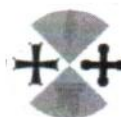
Il Direttore dell'Ufficio AA.GG.



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Direttore Generale
Dr. Sergio Arena

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

ASP Crotone
Protocollo Generale
N. 0050643 del 07/11/2018



Spett.le I.T.E.A. s.c.a.r.l.
In persona del legale rappresentante pro tempore
Via R. Baden Powell s.n.c.
73044 – Galatone (LE)

Trasmessa a mezzo PEC agli indirizzi iteascarl@legalmail.it e alfaimpianti.snc@legalmail.it

Groupama Assicurazioni
Agenzia di Lecce 000162
Via 47 Rgt. Fanteria, 42 – 73100 Lecce

c. a. **Antonio Erroi**

Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo antonioerroi@pec.it

A - Direttore dei Lavori **Ing. Nicola Buoncrisiano**
- Collaudatore **Ing. Gennaro Sosto**

Consorzio EnergAS Calabria
c/o A.S.P. di Cosenza, Via Alimena - 87100 Cosenza

Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo energascalabria@pec.it

Oggetto: Atto stragiudiziale di diffida.

Il sottoscritto dr Sergio Arena, nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell'A.S.P. (Azienda Sanitaria Provinciale) di Crotone, comunica alla ditta I.T.E.A. s.c.a.r.l. quanto segue.

PREMESSO CHE

- 1) Il 20 dicembre 2011, tra l'A.S.P. di Crotone e la ditta I.T.E.A. s.c.a.r.l., veniva sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 181/2011, registrato a Crotone il 22.12.2011, serie 1, n. 329 per la progettazione esecutiva e i lavori per la realizzazione degli interventi dell'efficientamento energetico degli edifici e delle utenze energetiche e degli interventi sulle reti di distribuzione del calore e cogenerazione presso il presidio ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, per un importo di € 4.354.435,00, oltre I.V.A. (appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. c), del

d.lgs. n. 163/06 e s.m. e i. – procedura di gara sulla scorta del Progetto Preliminare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

Progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia, nell'ambito del POI "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013.

Sottoposto a verifica e validazione, il 28/03/2012 veniva approvato, con prescrizioni, il **progetto esecutivo redatto dai tecnici incaricati dalla ditta appaltatrice.**

Il giorno 30/03/2012 i lavori venivano consegnati alla I.T.E.A. s.c.a.r.l.

Il tempo contrattuale massimo per l'ultimazione dei lavori veniva fissato in **giorni 175** (centosettantacinque), naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, compresi quelli ad andamento stagionale sfavorevole, per cui il termine massimo per l'ultimazione dei lavori sarebbe scaduto il 21/09/2012.

- 2) Nel corso dei lavori veniva approvata una perizia di variante per la somma di € 244.059,95 oltre I.V.A., per cui l'ammontare dei lavori veniva elevato ad € 4.598.494,95 al netto di I.V.A.

- 3) Con Ordine di Servizio n.1 del 24/07/2012, il Direttore dei Lavori, concedeva alla Ditta Esecutrice, in ragione delle lavorazioni aggiuntive e delle motivazioni ivi contenute, una prima proroga di 100 (cento) giorni per l'ultimazione dei lavori, con nuova scadenza il 29/12/2012 e, in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori, due ulteriori proroghe per ulteriori 254 (duecentocinquantaquattro) giorni, per un totale di 529 (cinquecentoventinove) giorni, con scadenza 09/09/2013.

In data 09/09/2013, il Direttore dei Lavori, comunicava l'ultimazione dei lavori e, riscontrata la necessità di completare le lavorazioni di piccola entità, assegnava alla Ditta Esecutrice ulteriori 60 giorni, con scadenza prorogata quindi al 08/11/2013.

Totale: 175 + 100 + 254 + 60 = 589 giorni.

- 4) Con l'intento di migliorare l'efficienza energetica dell'edificio ospedaliero, l'A.S.P. chiedeva al Ministero dell'Ambiente l'utilizzo degli ulteriori fondi a disposizione, nel rispetto dell'importo di € 5.997.740,50, originariamente finanziato. Ottenuta l'autorizzazione all'utilizzo delle suddette somme, con Determina n. 23/S.P.P.-Ing. Clinica del 07/03/2014, il RUP affidava le ulteriori lavorazioni all'originario appaltatore (Ditta ITEA scarl) mediante procedura negoziata, senza bando ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n° 163/2006 per un ulteriore importo di € 449.882,25 oltre I.V.A., nel rispetto dell'importo del finanziamento originario (€ 5.997.740,50). Pertanto l'importo totale dei lavori lievitava ad € 5.048.377,20, oltre I.V.A.

- 5) In seguito alle nuove direttive comunitarie in materia di variazione contrattuale ed al ricorso alla procedura negoziata, il MATTM-DG SEC sottolineava la necessità di interpretare in maniera restrittiva qualsiasi deroga alla normativa vigente che consentiva il venire meno ai principi di parità di trattamento, trasparenza e discriminazione in materia di appalti pubblici e, con nota del 17/03/2014, informava l'A.S.P. di Crotone che le spese sostenute per i lavori aggiuntivi restavano ad esclusivo carico della stessa.

fu

- 6) Poiché veniva meno la copertura finanziaria, in accordo con la Direzione Generale, in data 20/03/2014, il R.U.P. comunicava al Direttore dei Lavori, Ing. Nicola Buoncristiano, la necessità di una immediata sospensione dei lavori aggiuntivi.

Il Direttore dei Lavori, con nota Prot. n. 10 del 24.03.2014, ordinava alla Ditta Esecutrice I.T.E.A. scarl di sospendere i lavori con effetto immediato.

Ritenendo illegittima la sospensione disposta dal direttore dei lavori, la Ditta I.T.E.A. Scarl, con nota del 26/03/2014, apponeva le relative riserve sulla stessa nota, preannunciando puntuale contestazione circa i presupposti e la natura della disposta sospensione.

- 7) Nelle more venivano riscontrati vizi sulle finestre installate dalla ditta appaltatrice nell'edificio ospedaliero (infiltrazioni di acqua e di aria), contestati con email del 01/12/2013, inviata dal R.U.P. alla ditta appaltatrice. Con ordine di servizio n. 1 del 5/12/2013, anche il direttore dei lavori contestava i vizi riscontrati nelle finestre e dava disposizioni alla ditta I.T.E.A. di procedere a sanarli.

Altra contestazione veniva effettuata dal Direttore Sanitario del P.O. di Crotone, con missiva inviata alla ditta I.T.E.A. s.c.a.r.l. e al Direttore dei Lavori il 07/02/2014.

- 8) Con nota del 10/02/2015 la ditta appaltatrice evidenziava di non aver ricevuto il pagamento delle lavorazioni aggiuntive e relazionava sulle condizioni delle opere eseguite e sulla non collaudabilità di alcuni macchinari, per il tempo trascorso e specificatamente dell'unità cogenerativa dell'impianto di trigenerazione, in quanto non in funzione dal dicembre 2012. Il R.U.P. con raccomandata del 16/04/2015 così rispondeva:

"Con riferimento alla Vs. nota del 10 febbraio 2015, si chiede a codesta Spett.le Ditta di avviare, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, le necessarie operazioni di messa in sicurezza delle parti meccaniche ed elettriche che costituiscono l'impianto di che trattasi, propedeutiche all'accensione dello stesso impianto. Pertanto, nello spirito di una reciproca collaborazione finalizzata alla risoluzione delle problematiche in essere, si prega codesta Spett.le Ditta di attivarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previste dal finanziamento Ministeriale, nel più breve tempo possibile nell'interesse comune".

La ditta appaltatrice implicitamente ammetteva l'addebito, ma riteneva che per il tempo trascorso, la messa in sicurezza dell'impianto non avviava al deterioramento connesso al fermo del macchinario, conseguente, a suo dire, all'improvvisa sospensione dei lavori. Tralasciava di scrivere che l'unità cogenerativa dell'impianto di trigenerazione non era stata mai collaudata né consegnata.

Per superare qualsivoglia incomprensione e per definire una pendenza giudiziaria avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 109/2015, emesso dal Tribunale di Crotone su richiesta della I.T.E.A. s.c.a.r.l., contro l'A.S.P., ed evitare una sicura opposizione, le parti transigevano la controversia e con un atto di intenti, in esecuzione della delibera n. 084 del 03.07.2015, ripristinavano le condizioni per la ripresa ed il completamento dei lavori relativi previsti dal contratto aggiuntivo della perizia n. 2, di importo di € 449.882,25, oltre I.V.A., sospesi il 24.03.2014, **per i quali sino ad oggi non si è proceduto al collaudo e con l'impianto di cogenerazione non messo in condizioni di esercizio.**

9) In data 06/07/2015 si procedeva al collaudo dei lavori relativi al contratto originario e alla Perizia n.1:

- Isolamento termico con cappotto esterno (mq 14.023,23);
- Sostituzione di infissi e vetri a taglio termico (mq 3.210,88);
- Sostituzione dei corpi illuminanti con sistema a LED (n° 2213);
- Installazione di un impianto di trigenerazione;
- Implementazione di una piattaforma di monitoraggio energetico;

rispetto ai quali il verbale di collaudo del 06/07/2015, per l'impianto di trigenerazione, precisava (pag. 10 del verbale):

Considerato che sono in itinere le pratiche relative all'attivazione della fornitura per la cabina precedentemente richiamata, è stato possibile effettuare una prova della macchina solo a vuoto, in maniera tale da verificarne la funzionalità a freddo. Per tale aspetto si demanda la verifica della piena funzionalità dell'impianto all'attivazione della fornitura del gas.

10) Per ottenere la fornitura del gas, necessario al funzionamento dell'impianto di cogenerazione e la connessione con la cabina elettrica del presidio ospedaliero di Crotone e l'espletamento delle pratiche con l'agenzia delle dogane, l'A.S.P. chiedeva all'I.T.E.A. s.c.a.r.l. la seguente documentazione, con timbro e firma dei progettisti:

- a) La compilazione, nella parte di competenza dell'estratto della scheda "regolamento di esercizio" dell'impianto di trigenerazione da trasmettere sul portale di E - distribuzione (con mail del 07.06.2016);
- b) Progetto definitivo dell'intervento con planimetrie generali di dettaglio;
- c) Progetto definitivo delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto;
- d) Relazione tecnica descrittiva dell'intervento, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto;
- e) Relazione tecnico-fiscale;
- f) Gli schemi elettrici unifilari (in particolare, dovevano essere evidenziati gli inserimenti dei misuratori fiscali dell'EE e relativi TA/TV);
- g) Tabella riassuntiva delle caratteristiche dell'impianto di trigenerazione (con mail del 09.07.2016).

Ad oggi, nonostante le numerose sollecitazioni, la ditta appaltatrice non ha provveduto alla trasmissione di tutta la predetta documentazione richiesta per il completamento delle pratiche necessarie al collaudo ed alla messa in funzione dell'impianto, rendendosi gravemente inadempiente. La Ditta ha inviato solo una parte dei documenti richiesti.

11) La ditta appaltatrice veniva meno, agli obblighi contrattuali (ved. art. 36 del contratto ed art. 26 del C.S.A.) per cui l'ASP di Crotone non ha potuto mantenere un primo impegno assunto con il Ministero dell'Ambiente di mettere in uso l'impianto di trigenerazione entro la data del 31/03/2017, con il rischio di dover restituire il finanziamento relativo all'intera spesa sostenuta

per la realizzazione dei lavori). Pertanto, la ditta I.T.E.A., disattendendo "lo spirito di collaborazione", che costituisce onere di contratto, non ha messo in condizione l'ASP di Crotone di completare le procedure previste e, ancora una volta, ha impedito alla committente di poter mantenere il rinnovato impegno assunto con il Ministero dell'Ambiente di mettere in uso l'impianto di trigenerazione entro la data del 31/03/2018, risottoponendo l'azienda sanitaria al rischio di dover restituire il finanziamento relativo all'intera spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori in oggetto, lasciando in sospeso la verifica di funzionalità, il collaudo e la messa in funzione dell'impianto di cogenerazione.

12) In conclusione la ditta appaltatrice, per sua colpa:

- a) non ha custodito l'impianto di cogenerazione fino alla formale consegna, per come previsto all'art. 36 del contratto di appalto (custodia del cantiere);
- b) ancora una volta, entro il termine prorogato del 31.03.2018, non ha messo in condizione l'ASP di Crotone, per come previsto all'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto (oneri ed obblighi dell'appaltatore), di completare le procedure previste per l'ottenimento della fornitura del gas di alimentazione dell'impianto di trigenerazione, indispensabile per la verifica della piena funzionalità e per il conseguente collaudo a caldo, peraltro previsto nel verbale di collaudo del 06/07/2015, sottoponendo l'azienda al rischio di dover restituire il finanziamento relativo all'intera spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori (spesa ammessa in via definitiva: € 5.233.990,00), costringendo l'ASP di Crotone a risolvere le problematiche con proprie risorse sia economiche che tecniche;
- c) non ha messo in condizione l'ASP di Crotone di completare le procedure previste nell'espletamento delle pratiche relative al Regolamento di esercizio sul portale Produttori di e-distribuzione, alla registrazione sul portale GAUDI, all'Ufficio dell'Agenzia Dogane e ogni eventuale ulteriore pratica, indispensabili per la messa in esercizio dell'impianto, per come previsto all'Art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto (Oneri ed obblighi dell'appaltatore), sottoponendo l'azienda al rischio, si ripete, di dover restituire il finanziamento relativo all'intera spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori;
- d) non ha fornito e installato un pannello operatore completo di software per la gestione, la supervisione e il controllo del sistema di cogenerazione, con caratteristiche compatibili con il sistema installato, che avrebbe dovuto essere presente nel sistema;
- e) non ha avviato le procedure per il collaudo dei lavori relativi al Contratto aggiuntivo- Perizia n° 2;
- f) non ha eliminato i vizi denunciati sulle finestre.

13) La responsabilità della ditta appaltatrice, per palese violazione del contratto, appare evidente e può essere così sintetizzata.

La sostituzione delle preesistenti finestre del presidio ospedaliero "San Giovanni di Dio" con quelle nuove non è avvenuta secondo la buona tecnica che disciplina la materia, in quanto le nuove consentono infiltrazioni di acqua piovra ed il passaggio di aria.

Per quanto riguarda l'impianto di cogenerazione l'A.S.P. ha riscontrato:

- a) La mancata fornitura e installazione di un pannello operatore completo di software gestionale.



- b) La mancata custodia dell'impianto di cogenerazione sino alla formale consegna, in violazione dell'art. 36 del contratto di appalto.
- c) La mancata consegna di tutta la documentazione per ottenere la fornitura del gas indispensabile per poter verificare la piena funzionalità dell'impianto di cogenerazione, con conseguente collaudo e messa in esercizio dell'impianto.
- d) Il non aver messo in condizione la stazione appaltante di completare le pratiche previste relative al Regolamento di esercizio sul portale Produttori di Energia, alla registrazione sul portale Gaudi, alle autorizzazioni doganali ed ogni ulteriore pratica, tutte indispensabili per la messa in esercizio dell'impianto, in violazione dell'art. 26 del capitolato speciale di appalto.
- e) Il mancato avvio delle procedure per il collaudo dei lavori relativi al contratto aggiuntivo (perizia n. 2).
- f)

Per quanto esposto il sottoscritto

DIFFIDA

La ditta I.T.E.A. s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, **entro e non oltre quindici giorni dalla consegna della presente**, a:

- a) Fornire tutta la documentazione richiesta dalla ditta erogatrice del gas;
- b) Consegnare l'impianto di trigenerazione completo ed efficiente in ogni parte ed accessorio, pronto per essere collaudato e messo in funzione;
- c) Intervenire su tutte le finestre difettose, in modo da rendere idonee all'uso, secondo la buona tecnica che disciplina la materia.

In mancanza sarà richiesto l'ammontare necessario per il completamento dei lavori alla compagnia assicuratrice che ha rilasciato le polizze fideiussorie. In caso di ritardi o di mancata riscossione, le opere saranno completate a cura dell'A.S.P. di Crotone, con proprie risorse sia economiche che tecniche per il collaudo, la messa in esercizio dell'impianto di trigenerazione e alla rimozione dei vizi denunciati sulle finestre, imputandone i costi alla Ditta ITEA Scarl.

Alla stessa saranno imputati i danni dovuti al ritardato avvio dell'impianto di trigenerazione e ai disagi nel frattempo causati dai vizi delle finestre ed ogni altro ulteriore danno, ivi compreso quello per la revoca del finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Ambiente relativo all'intera spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori.

Si ricorda che il termine ultimo concesso dal Ministero scadrà il 31 gennaio 2019.

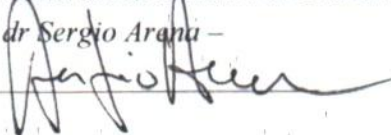
In caso di richiesta di restituzione dell'intero finanziamento, pari ad € 5.997.740,50 più IVA, la somma sarà addebitata alla I.T.E.A. s.c.a.r.l., unica responsabile per la perdita del finanziamento.

Crotone, 7 novembre 2018



Il Direttore Generale dell'A.S.P. di Crotone

- dr Sergio Arana -





Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**



REGIONE CALABRIA



Spett.le I.T.E.A. s.c.a.r.l.

in persona del legale rappresentante pro tempore
Via R. Baden Powell s.n.c.
73044 - Galatone (LE)

c.a. del Liquidatore, **Massimo De Leo**
del Direttore di Cantiere, **Marcello A. Congedi**

Trasmessa a mezzo PEC agli indirizzi:

iteascarl@legalmail.it

alfaimpianti.snc@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Viale Cesare Pavese, 385
00144 Roma

c. a. **Antonio Erroi**

Trasmessa a mezzo PEC agli indirizzi:

groupama@legalmail.it

antonioerroi@pec.it

Al:

- Direttore dei Lavori, **Ing. Nicola Buoncristiano**
- Collaudatore, **Ing. Gennaro Sosto**

c/o Consorzio EnergAS Calabria

c/o A.S.P. di Cosenza, Via Alimena - 87100 Cosenza

Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo:

energascalabria@pec.it

protocollo@pec.asp.cosenza.it

e p.c.

AI MATTM-DG CLE DIVISIONE III

Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

c. a. **Dr. Alessandro Carettoni**

Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo:

dgcle@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale f.f. ASP di Crotone

Oggetto: Appalto per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici e delle utenze energetiche e degli interventi sulle reti di distribuzione del calore e cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero "S. Giovanni di Dio" di Crotone.
Diffida ad adempiere; eliminazione vizi e difformità dell'opera.



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Con riferimento alla lettera Vs. Prot. n. 06/2018 del 15/11/2018, acquisita in atti con prot. in entrata n. 0052073 del 16/11/2018, con cui Codesta Spett.le Ditta, afferma, in estrema sintesi, di aver *“realizzato le opere a perfetta regola d'arte”* e di aver eseguito tutte le prestazioni in conformità ai documenti contrattuali ed ai patti e condizioni stabiliti nell'atto di intenti sottoscritto, in data 06/07/2015, dalla I.T.E.A. Società Consortile a.r.l. e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in esecuzione alla delibera n.ro 84 del 03/07/2015, attribuendo la mancata messa in esercizio dell'impianto di trigenerazione ad una presunta inerzia da parte di questa Amministrazione, ***l'ASP di Crotone, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, nel contestare, punto per punto, il contenuto della lettera sopra richiamata, controdeduce quanto segue:***

SEZIONE 1):

IN ORDINE ALL'ASSERITO ADEMPIMENTO DEI PATTI E CONDIZIONI STABILITI NELL'ATTO DI INTENTI DEL 06/07/2015 – Rif. punti da A) a G) della lettera ITEA del 15/11/2018 acquisita in atti con prot. in entrata n. 0052073 del 16/11/2018.

Con riferimento all'atto di intenti sottoscritto dalle Parti in data 06/07/2015, ed al verbale di collaudo tecnico amministrativo ad esso allegato (si rimanda al punto 3) dell'atto di cui trattasi), provvisorio e parziale rispetto agli obiettivi del Programma Operativo Interregionale (POI) FESR 2007-2013, preliminarmente vale riportare testualmente quanto previsto:

- al **punto 8)** dell'atto medesimo: *“con la sottoscrizione della presente scrittura le parti si danno atto che vengono a cessare le ragioni della sospensione dei lavori disposta con verbale del 24/03/2014. Pertanto, ricevuto il pagamento della somma di € 230.118,75 (oltre i.v.a. come per legge) di cui al punto 5) della presente scrittura, successivamente la I.T.E.A. Società Consortile a.r.l. provvederà a riprendere i lavori al primo ordine di servizio impartito dalla D.L., completandoli come da contratto ed atti aggiuntivi, il tutto secondo il cronoprogramma che, debitamente sottoscritto dalle parti, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e comunque entro e non oltre il 30/11/2015”;*
- ed alla **pagina 10** del verbale di collaudo: *“Considerato che sono in itinere le pratiche relative all'attivazione della fornitura per la cabina precedentemente richiamata, è stato possibile effettuare una prova della macchina solo a vuoto, in maniera tale da verificarne la funzionalità a freddo. Per tale aspetto si demanda la verifica della piena funzionalità dell'impianto all'attivazione della fornitura del gas”.*

Da quanto sopra ne deriva che in data 06/07/2015:

- è stato sottoscritto il verbale di collaudo tecnico amministrativo, allegato all'atto di intenti sottoscritto in pari data, provvisorio e parziale rispetto agli obiettivi del Programma Operativo Interregionale (POI) FESR 2007-2013, relativo ai lavori relativi al contratto originario ed alla perizia n.1,;



- è stata concordata la ripresa dei lavori da completare, come da contratto ed atti aggiuntivi, secondo il cronoprogramma allegato all'atto di intenti e comunque entro e non oltre il 30/11/2015;
- la verifica della piena funzionalità dell'impianto di trigenerazione viene rimandata a data da destinarsi e subordinata all'attivazione della fornitura del gas.

Così come verrà precisato in seguito il certificato di collaudo del 06/07/2015 ha carattere di "parzialità" e "provvisorietà" per le seguenti motivazioni:

- **dal punto di vista tecnico**, non contempla i lavori della Perizia suppletiva n. 2 e la verifica, obbligatoria per legge, della piena funzionalità dell'impianto di trigenerazione propedeutica alla messa in servizio dell'impianto e finalizzata a rendere l'opera pienamente fruibile all'utenza: trattasi infatti di COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ex art. 141 D.lgs. 163/2006 e art. 216 DPR 207/2010;
- **dal punto di vista normativo**, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, il certificato di collaudo ha comunque carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo.

Ciò posto, il giorno 01/12/2015, alle ore 15:06:09, con messaggio di posta certificata recante "Comunicazione di fine lavori" inviato dall'indirizzo iteascarl@legalmail.it all'indirizzo protocollo@pec.asp.crotone.it, la I.T.E.A. s.c.a.r.l.

1. ha comunicato la fine dei lavori previsti nella Perizia suppletiva n. 2 del 15/11/2013, lo smobilizzo del cantiere e sollecitato l'emissione del SAL n. 12;
2. ha richiesto chiarimenti circa i tempi mancanti all'installazione del contatore gas della nuova cabina dedicata all'impianto di trigenerazione ed informazioni utili sullo stato delle pratiche autorizzative necessarie alla messa in funzione dell'impianto.

Tutto quanto sopra senza fornire al R.U.P. la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, prevista all'art. 217 del DPR 207/2010, da trasmettere all'Organo di Collaudo ai fini dell'espletamento della procedura per il COLLAUDO FINALE dell'opera nel suo complesso.

Con la PEC del 01/12/2015 l'I.T.E.A. s.c.a.r.l. ha preteso il rispetto da parte della Committenza di una peculiare procedura, in palese contrasto con la vigente normativa in materia di appalti pubblici, in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento della rata di saldo, sulla scorta del rilascio di un semplice certificato di ultimazione lavori da parte dell'Esecutore.

Con riferimento a quanto sopra ed a quanto asserito da Codesto Appaltatore ai **punti D) e E)** della lettera del 15 novembre u.s. in ordine ad un presunto inadempimento dell'ASP di Crotone nei confronti di I.T.E.A. s.c.a.r.l. è bene precisare che il R.U.P. ha trattenuto la somma di € 25.251,00 e non ha proceduto allo svincolo delle garanzie fideiussorie di seguito elencate;

- Polizza fidejussoria n. G162/00A0292035, rilasciata il 19/12/2011 dall'Agenzia G162 di Groupama Assicurazioni di Lecce;
- Polizza fidejussoria n. G162/00A0369838, rilasciata il 26/04/2013 dall'Agenzia G162 di Groupama Assicurazioni di Lecce;
- Polizza fidejussoria n. G162/00A0405922, rilasciata il 03/12/2013 dall'Agenzia G162 di Groupama Assicurazioni di Lecce.

in previsione dell'applicazione delle penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e il non completamento dell'opera per cause NON imputabili al Committente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e dal capitolato speciale d'appalto.

Con riferimento a quanto asserito da Codesto Appaltatore al **punto F)** della lettera del 15 novembre u.s. in ordine al presunto adempimento di quanto specificato nell'atto di intenti, si ritiene sufficiente richiamare quanto previsto alla **lettera M)** dell'atto medesimo:

- *"E' comunque intenzione delle parti dirimere la controversia insorta e di riprendere la esecuzione dei residui lavori di appalto al fine di completare i lavori resisi necessari per la buona realizzazione dell'opera e di renderla, quindi, pienamente fruibile all'utenza".*

Com'è noto a causa dei gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte di I.T.E.A. s.c.a.r.l l'impianto di trigenerazione non è stato né collaudato, né tantomeno messo in servizio e NON è pertanto fruibile all'utenza.

Con riferimento a quanto asserito da Codesto Appaltatore al **punto G)** della lettera del 15 novembre u.s. si richiama quanto previsto alla lettera M) dell'atto di intenti del 06/07/2015:

- *"le parti dichiarano che, con l'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente scrittura, non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra, in relazione alle questioni ivi dedotte";*

ove le **"questioni ivi dedotte"**, facilmente rinvenibili da un'attenta lettura dell'atto medesimo, sono: perizia di variante e suppletiva del 22/01/2013 (rif. punto B atto di intenti), sospensione dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori con verbale del 24/03/2018 (rif. punto C atto di intenti) e decreto ingiuntivo n. 109/2015 promosso dall'Appaltatrice (rif. punto G atto di intenti).



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

SEZIONE 2):

IN ORDINE ALL'ASSERTITO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO PRINCIPALE ED ALLA PRESUNTA REALIZZAZIONE DELLE OPERE A "PERFETTA REGOLA D'ARTE".

Con l'intento di ricondurre nel corretto alveo legislativo e normativo la complessiva problematica in materia di collaudo delle opere pubbliche corre l'obbligo precisare quanto segue.

Il collaudo dei lavori di cui trattasi è regolato dal Titolo X del D.P.R. n.ro 207/2010.

Oggetto del collaudo sono le seguenti verifiche:

- **verifica tecnica** consistente nell'accertamento della conformità dell'opera alla regola dell'arte, al progetto approvato ed alle relative prescrizioni tecniche, nonché alle eventuali perizie di variante, al contratto ed agli atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- **verifica contabile** consistente nel controllo della corrispondenza tra i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi e le risultanze di fatto ed, in ultima analisi, nell'individuazione dall'importo a saldo da liquidare all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 217 del Decreto sopra richiamato il RUP fornisce all'Organo di Collaudo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria all'espletamento della procedura di collaudo, tra cui il certificato di ultimazione lavori, i verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità, il conto finale dei lavori etc.

L'art. 36 del contratto "*Custodia del cantiere*" recita testualmente: "*E' a carico e a cura dell'Esecutore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stessa Stazione Appaltante*";

L'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto "*Oneri ed obblighi dell'appaltatore*" recita testualmente:

"*L'Appaltatore, oltre agli oneri previsti dal Contratto, di cui al Capitolato Generale (DM 145/00) e fatti salvi gli ulteriori obblighi riportati nel presente Capitolato, è tenuto al rispetto degli adempimenti di seguito indicati e ne deve garantire l'attuazione anche da parte degli altri soggetti esecutori dei lavori:*

Nel corso dei lavori:

- (comma 11) *Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli*

pubblici o privati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.

- *(comma 23) Le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli.*

Ad ultimazione dei lavori, compete l'obbligo, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

- *(comma 1) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità, rilasciate ai sensi delle norme vigenti, degli impianti eseguiti;*
- *(comma 2) La consegna degli elaborati grafici e descrittivi delle opere eseguite;*
- *(comma 3) La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.*

Ciò posto, assodato che il verbale del 06/07/2015 ha carattere di "parzialità" e "provvisorietà" per le motivazioni esposte nella precedente sezione denominata "In ordine all'asserito adempimento dei patti e condizioni stabiliti nell'atto di intenti", da quanto sopra ne deriva che:

1. **la conformità dell'opera alla regola dell'arte è attestata unicamente dal certificato di COLLAUDO FINALE**; non può essere attestata né dal "certificato di ultimazione lavori" trasmesso da I.T.E.A. s.c.a.r.l. in data 01/12/2015, né tampoco dal "C.E.L. in corso d'opera" che il RUP è tenuto a rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta dell'esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall'A.N.AC; è del tutto evidente che in caso di risoluzione del contratto per gravi inadempimenti da parte di I.T.E.A. s.c.a.r.l., il RUP provvederà ad emettere **un nuovo C.E.L. con ESITO NEGATIVO in sostituzione del precedente C.E.L.**; sul punto per eventuali chiarimenti si rimanda alle FAQ disponibili sul portale <https://www.anticorruzione.it>;
- **la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stessa Stazione Appaltante, spetta all'Appaltatore**; sul punto è bene chiarire che questa Stazione Appaltante non ha preso in consegna l'opera nel suo complesso, ai sensi della vigente normativa in materia, poiché NON è stato eseguito il collaudo finale con esito positivo, per i gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali contestati da questa Committenza all'Appaltatore nella presente e nelle precedenti lettere di richiamo e diffida.

A dimostrazione del fatto che l'Appaltatore fosse ben consapevole della necessità di collaudare l'impianto di trigenerazione ai fini dell'ottenimento del certificato di collaudo finale, vi è la convocazione del 10/01/2017 con oggetto "COLLAUDO IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE - OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO DI IN CROTONE", con cui I.T.E.A. s.c.a.r.l. invitava la Ditta ENER-G Italia S.p.A., nella Sua qualità di Progettista e Fornitrice del sistema di trigenerazione, ad un sopralluogo congiunto, poi eseguito presso l'impianto nei giorni 18 e 19 gennaio 2017.



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Successivamente con PEC del 17/02/2017 la I.T.E.A. s.c.a.r.l. formalizzava all'ASP di Crotone l'offerta tecnico - economica prot. n. 01/2017 del 15/01/2017 recante *"Appalto per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici e delle utenze energetiche e degli interventi sulle reti di distribuzione del calore e cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero "S. Giovanni di Dio" di Crotone - Collaudo impianto di trigenerazione"* di cui si riporta testualmente la premessa:

- *"Facendo riferimento al sopralluogo presso il sito in oggetto nei giorni 18 e 19 gennaio 2017, la Scrivente illustra la situazione in cui si trova l'impianto e le soluzioni tecnico-amministrative per giungere al collaudo dell'opera".*

Quanto sopra ad ulteriore conferma del carattere di "parzialità" e "provvisorietà" del collaudo del 06/07/2015: trattasi infatti di COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ex art. 141 D.lgs. 163/2006 e art. 216 DPR 207/2010.

Paradossale poi è la richiesta di I.T.E.A. s.c.a.r.l. della somma aggiuntiva pari a € 92.300,00 oltre iva per il ripristino dell'impianto, che presenta segni di ossidazione e degrado per l'inutilizzo e la mancata manutenzione da parte di I.T.E.A. s.c.a.r.l. medesima, ***che ha ritenuto arbitrariamente di non dover rispettare gli obblighi di custodia, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di cui agli artt. 36 del contratto e 26 del C.S.A.***



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

SEZIONE 3):

IN ORDINE ALL'ASERITA COMPLETEZZA E ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL COMPLETAMENTO DELLE PRATICHE PROPEDEUTICHE AL COLLAUDO

La corposa documentazione tecnica fornita dall'Appaltatore per il completamento delle pratiche necessarie al collaudo ed alla messa in esercizio dell'impianto, oltre ad essere stata trasmessa **tardivamente**, risulta essere carente in termini di **leggibilità, coerenza e ripercorribilità, ed incompleta ed inadeguata allo scopo**.

Come già riferito nella precedente SEZIONE 1, il giorno **01/12/2015**, con messaggio di posta certificata la I.T.E.A. s.c.a.r.l. ha comunicato la fine dei lavori previsti nella Perizia suppletiva n. 2 del 15/11/2013, lo smobilizzo del cantiere e sollecitato l'emissione del SAL n. 12;

Quanto sopra senza fornire al R.U.P. la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, prevista all'art. 217 del DPR 207/2010, da trasmettere all'Organo di Collaudo ai fini dell'espletamento della procedura per il COLLAUDO FINALE dell'opera nel suo complesso.

Per sua stessa ammissione, la I.T.E.A. s.c.a.r.l. ha iniziato a trasmettere la documentazione necessaria per l'espletamento delle pratiche a partire dal **08/08/2016** (documentazione scaricabile dalla casella dropbox ancora attiva: 110 tra elaborati, tavole, manuali e certificazioni), concludendo la fornitura documentale in data **10/10/2016**.

A prescindere da tutto, considerata la rilevanza dei documenti di cui trattasi, gli oltre 8 mesi di ritardo rispetto alla data di ultimazione lavori, con cui la documentazione medesima è stata trasmessa alla Committenza, costituisce gravissimo inadempimento agli obblighi contrattuali.

Ciò posto, la documentazione fornita in prosieguo di tempo dall'Esecutore risulta essere carente per gli aspetti di **leggibilità, coerenza e ripercorribilità**, così come verrà dimostrato puntualmente nelle sedi più opportune, **incompleta ed inadeguata** ai fini del corretto espletamento, presso gli Enti preposti, delle pratiche propedeutiche al collaudo ed alla messa in esercizio dell'impianto di trigenerazione:

1. ottenimento della fornitura del gas di alimentazione: modello I/40 presso l'Operatore Estra;
2. ricompilazione/integrazione e completamento del Regolamento di Esercizio sul portale "produttori" di E-Distribuzione;
3. registrazione dell'impianto sul portale Gaudi;

4. compilazione della domanda di apertura di Officina di Produzione di energia elettrica presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane;
5. espletamento di eventuali ulteriori pratiche con altri Enti;

Si riportano brevemente qui nel seguito gli esiti della verifica documentale eseguita al fine di valutare gli aspetti di completezza ed adeguatezza degli elaborati trasmessi dalla I.T.E.A. s.c.a.r.l. a partire dal 08/08/2016, anche alla luce delle considerazioni espresse dagli Enti preposti al rilascio delle approvazioni ed autorizzazioni di legge, in riscontro alle istanze inoltrate dall'ASP di Crotone, come da copiosa documentazione agli atti d'ufficio:

Gli elaborati trasmessi in data **08/08/2016** risultano privi di timbro e firma da parte del Progettista incaricato e quindi inutilizzabili ai fini dell'espletamento delle pratiche.

Gli elaborati trasmessi in data **10/10/2016**, a firma del Progettista incaricato, di seguito elencati, coincidono con quelli del PROGETTO ESECUTIVO redatto nel Marzo 2013, ciò lascia presupporre che il PROGETTO AS-BUILT sia perfettamente coincidente con quello ESECUTIVO:

- U2369--L-2-DR-005 Aggiornamento planimetria Generale esistente - Percorso tubazioni acqua refrigerata_rev1.pdf (1100292 byte);
- U2369-G-1-DR-001 Planimetria Generale_rev1.pdf (1419500 byte);
- U2369--L-2-DR-005 Aggiornamento planimetria Generale termofrigorifera - Percorso tubazioni acqua refrigerata_rev1.pdf (1466247 byte);
- UNIT2369- L-2-SC-001 Assonometrico tubazioni_rev1 (09042013).pdf (49363452 byte);
- ALLEGATO A. schema elettrico.pdf (731830 byte);
- U2369-G-1-DR-002 Planimetria Tridimensionale impianto di trigenerazione_rev1.pdf (1109948 byte);
- U2369-P-0-SC-001 P&ID Sistema di trigenerazione.pdf (1056339 byte) tavola progetto linea gas.pdf (3433961 byte);
- U2369-E-4-RT-002 RELAZIONE TECNICA INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE.pdf (1190391 byte).

Alla luce di quanto sopra considerato, desta non poca perplessità quanto dichiarato dal Progettista incaricato nella "Relazione tecnica installazione impianto di trigenerazione" che si riporta testualmente qui nel seguito:

- "Durante lo sviluppo del progetto l'Appaltatore dovrà produrre la documentazione necessaria per una corretta esecuzione dei lavori. Inoltre, dovranno essere predisposte le procedure per le attività di prova e collaudo di singole parti e componenti di Centrale" (paragrafo 6.21. "Documenti da sottoporre dopo l'ordine);

- *"L'Appaltatore dovrà inviare a EI la seguente documentazione finale su CD-ROM con i file informatici: documentazione di progetto in emissione "as-built"; certificati delle prove e dei collaudi (paragrafo 6.22. Documentazione finale "AS-BUILT")."*

A tutt'oggi non sono stati trasmessi i certificati delle prove e dei collaudi che devono essere conformi alle normative vigenti all'epoca della realizzazione dell'impianto. In particolare è stata già evidenziata che la prova di tenuta dell'impianto a gas, così come riportato sull'allegato I40 trasmesso in data 29-08-2016, è stata eseguita a valori di pressione e durata **non conformi alla tipologia di impianto** (vedi punto 5.6 del D.M. 12/04/96).

A proposito della mancata trasmissione di documentazione che sia adeguata ed esaustiva ai fini della pratica per l'ottenimento della fornitura del gas di alimentazione, valgono le seguenti considerazioni:

1. L'allegato I-40 della delibera 06 febbraio 2014 40/2014/R/gas, va compilato su richiesta del venditore con data successiva alla richiesta. E' un'attestazione della corretta esecuzione dell'impianto in accordo agli elaborati progettuali, per cui l'impresa non risponde di eventuali manomissioni, se mai ce ne fossero, che potrebbe aver subito l'impianto successivamente.
2. Ad ogni modo l'allegato I-40 del 29-08-2016, già rilasciato dall'impresa per attivazione contratto con altro fornitore, non andato a buon fine, presenta numerose non conformità di seguito riportate, che lo rendono nullo:
3. Manca relazione tecnica a firma professionista abilitato. Tale relazione deve riportare i dati completi del progettista. Deve comprendere il sistema di evacuazione dei prodotti di combustione e, inoltre, prevedere il calcolo delle aperture di aerazione del locale dove è ubicato il generatore in conformità al punto 4.2 del DM del 12/04/96.
4. Negli elaborati progettuali deve essere indicata per il tratto di tubazione interrata la profondità di posa e l'obbligo di posa di nastro segnaletico in accordo alla UNI 7129-1/08.
5. Nella sezione allegati va spuntato il punto b) "relazione con tipologie dei materiali" e non il punto d) "attestazione di conformità per impianto con materiali o sistemi non normalizzati"
6. Sez. I - Quadro A; spuntare anche "progetto camino/canna fumaria" obbligatorio per l'impianto in questione e "progetto antincendio".
7. Sez. II - Quadro A- Scenario A; Spuntare tutto ciò che è stato realizzato
 - a. Collegamento degli apparecchi alla canna fumaria
 - b. Realizzazione aperture di aerazione
 - c. Camino singolo
 - d. Etc.
8. Sez. III-Quadro A; manca l'indicazione della superficie di aerazione effettiva
9. Sez. IV: la prova di tenuta delle tubazioni a gas è stata eseguita in condizioni di prova non idonee alla tipologia di impianto realizzato (7a specie ed interrata), bensì, le



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

condizioni di prova sono relative ad impianti di tipo domestico (vedi punto 5.6 del DM 12/04/96). Allegare verbale di collaudo di prova di tenuta eseguita.

10. Sez. IV: manca la prova di tenuta del camino/canna fumaria. Allegare verbale di collaudo.

La suddetta richiesta di informazioni trasmessa dal R.U.P. al Direttore di Cantiere di I.T.E.A. s.c.a.r.l. in data 19/12/2017, rimane a tutt'oggi priva di riscontro nella sostanza.

Con comunicazione del 21/12/2017, infatti, il predetto Direttore di Cantiere ha confusamente dichiarato l'impossibilità di effettuare nuovamente le prove di tenuta a causa di un contenzioso con la Ditta Ener-G presuntivamente innescato dalla Committenza.

Ulteriori elementi attestanti l'incompletezza ed inadeguatezza della documentazione trasmessa da ITEA s.c.a.r.l. verranno forniti nelle sedi più opportune; così come verranno denunciate alle Autorità competenti eventuali non conformità, rispetto alle normative vigenti, anche in materia di sicurezza, degli elaborati timbrati e sottoscritti dal Progettista incaricato, nonché delle opere così come realizzate.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO CHE

la mancata esecuzione delle prestazioni di cui alle precedenti SEZIONI 1, 2 e 3 del presente atto, da parte dell'Appaltatore, costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

In particolare, il modus operandi di I.T.E.A. Società Consortile a.r.l.:

- non è conforme alla vigente normativa in materia di appalti pubblici, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto ed a quanto previsto all'**art. 36** del contratto ed all'**art. 26** del C.S.A.;
- non è conforme ai patti e condizioni stabiliti nell'atto di intenti sottoscritto, in data 06/07/2015, tra le Parti, in esecuzione alla delibera n.ro 84 del 03/07/2015, ed in particolare quanto previsto alla **lettera M)** ed al **punto 8)** dell'atto medesimo;
- espone l'ASP di Crotone al concreto rischio di perdita del finanziamento relativo all'intera spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- ha provocato il degrado del patrimonio tecnologico-impiantistico di questa Committenza.

RICHIAMATI:

- l'Atto Stragiudiziale di Diffida Prot. n. 0050643 del 07/11/2018 a firma del Direttore Generale dell'ASP di Crotone, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

- il verbale dell'incontro del 30/11/2018 tenutosi presso la presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per il Clima e l'Energia, in via Cristoforo Colombo n. 44, in Roma, tra l'ASP di Crotone, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Area Programmi e Procedure, agli atti d'ufficio;
- ACQUISITE e VALUTATE NEGATIVAMENTE le controdeduzioni inviate dall'Esecutore I.T.E.A. s.c.a.r.l, con lettera del 15/11/2018, acquisita in atti con prot. in entrata 0052073 del 16/11/2018;
- PRESO ATTO del permanere degli inadempimenti contestati all'Esecutore con Atto Stragiudiziale di Diffida Prot. n. 0050643 del 07/11/2018;
- PRESO, ALTRESÌ, ATTO che alla data odierna l'Esecutore non si è conformato alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto.

VISTE le leggi in materia,

VISTI gli artt. 10 e 23 del contratto

Pertanto ricorrendo ipotesi di condotta omissiva addebitabile ad esclusiva responsabilità di I.T.E.A. Società Consortile a.r.l., il Sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nel contestare il **mancato raggiungimento degli obiettivi del PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013**

INVITA E DIFFIDA

I.T.E.A. Società Consortile a.r.l. a voler rimuovere immediatamente i vizi e le difformità dei lavori eseguiti e a fornire la documentazione tecnica per il completamento delle pratiche necessarie al collaudo ed alla messa in esercizio dell'impianto, che sia **leggibile, coerente e ripercorribile, completa ed adeguata allo scopo** significando che decorsi infruttuosi **giorni 5 (cinque), naturali e consecutivi**, dal ricevimento della presente si procederà senza ulteriore indugio all'applicazione della penale nella misura massima stabilita all'art. 10 del Contratto ed all'avvio degli atti per la risoluzione del contratto per cause addebitabili a responsabilità esclusiva alla I.T.E.A. medesima, fatto salvo la richiesta di maggior danno e la facoltà di denunciare l'accaduto alle Autorità Giudiziarie competenti in materia, nonché di segnalare all'ANAC notizie utili per l'esclusione della Ditta I.T.E.A. dalle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per "GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI" ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe CUTRI